



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0536

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0578/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) di European Commission.

MSG: 20250536.IT

1. MSG 201 IND 2024 0578 IT IT 17-02-2025 24-02-2025 IT ANSWER 17-02-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II. Normativa tecnica- Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise,2

3B. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

4. 2024/0578/IT - SERV60 - Servizi Internet

5.

6. Comunicazione ai sensi dell'articolo 9-bis, co. 3, 2 e 7, della legge 317/86, di informazioni concernenti la notifica 2024/0578/IT relativa allo schema di delibera recante "Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 5 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159" - Emissione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, da parte della Commissione. Proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione e obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere circostanziato - Riscontro.

Sommario

1 Premessa

2 Seguiti al parere circostanziato reso dalla Commissione Europea

2.1 Descrizione delle misure che si intendono adottare per tener conto del parere circostanziato reso:

3 Conclusioni

1 Premessa

Con la delibera n. 9/24/CONS del 10 gennaio 2024 l'Autorità ha avviato il procedimento finalizzato all'attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (di seguito, anche Decreto Caivano, non oggetto di notifica alla Commissione) recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Nella seduta del 24 settembre 2024, l'Autorità ha approvato lo schema di provvedimento finale che disciplina le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età da parte degli utenti fruitori di contenuti pornografici



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

online, visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema di provvedimento finale è stato notificato il 16 ottobre 2024 alla Commissione Europea come regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (Notifica 2024/578/IT). La notifica ha interrotto i tempi per l'adozione del provvedimento finale per un periodo di 3 mesi fino al 17 gennaio 2025.

In relazione al progetto notificato, il 28 ottobre 2024 la Commissione ha rivolto alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari per ottenere chiarimenti sulle misure del progetto notificato cui l'Autorità ha dato riscontro, formulando le proprie precisazioni, in risposta a quanto rilevato, con una nota inviata in data 12 novembre 2024. Il 16 gennaio 2025 la Commissione europea ha inviato un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della menzionata direttiva (UE) 2015/1535 .

Con la presente nota, l'Autorità intende illustrare le integrazioni e le modifiche apportate al progetto notificato allo scopo di tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione nel menzionato parere circostanziato cui si intende qui dare puntuale riscontro. A tal fine, per completezza e maggiore chiarezza, si allega lo schema di provvedimento modificato alla luce di quanto osservato dalla Commissione (ALLEGATO).

2 Seguiti al parere circostanziato reso dalla Commissione Europea

In via di premessa, è importante sottolineare che la Commissione ha condiviso l'obiettivo perseguito da Agcom attraverso il progetto notificato inteso a proteggere i minori online, in particolare dai contenuti a carattere pornografico, che possono nuocere alla loro salute e al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Si tratta, infatti, di obiettivi allineati a quelli del quadro giuridico europeo per i servizi online, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito il «regolamento sui servizi digitali o DSA») e la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico).

Il citato regolamento, come sottolineato dalla Commissione, è direttamente applicabile senza misure di attuazione in tutti gli Stati membri e fornisce un quadro regolamentare efficace a livello dell'Unione riguardo ad alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto notificato.

Pertanto, preso atto dell'esigenza di assicurare la implementazione armonizzata del citato regolamento e la necessaria conformità del progetto alla richiamata direttiva, si è ritenuto, in via preliminare, di procedere ad una semplificazione complessiva dell'impianto regolamentare del progetto proposto al fine di scongiurare il rischio di incorrere nelle criticità prospettate dalla Commissione.

In questo senso, si è provveduto anche all'eliminazione di quelle definizioni meramente ripetitive di quanto già previsto nella normativa europea direttamente applicabile sulla quale si configura la competenza della Commissione medesima.

2.1 Descrizione delle misure che si intendono adottare per tener conto del parere circostanziato reso:

a) Applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 200/31/CE e introduzione di una lista di soggetti

Posto che le disposizioni del progetto notificato si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione che offrono i loro servizi sul territorio italiano e a prescindere dallo Stato membro dove sono stabiliti, appare preliminarmente opportuno chiarire che tale ambito di applicazione (tanto soggettivo, quanto oggettivo) è definito dalla norma primaria che questa Autorità è incaricata di attuare.

(NOTA: L'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 prevede (Decreto Caivano), ai commi 2 e 3, che: 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.)

Pertanto, spetta all'Autorità la determinazione delle modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, aspetto su cui il parere non ha sollevato rilievi.

Ciò premesso, si prende atto che la Commissione ha anche rilevato che lo Stato membro può derogare, se necessario, al principio del controllo da parte dello Stato d'origine per i motivi tassativamente elencati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE e nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al medesimo articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b).

Invero, analogo chiarimento ha già riguardato l'adozione di un diverso regolamento (quello sulle video sharing platform attuativo dell'art. 41 TUSMA di cui alla delibera AGCOM n. 289/24/CONS) sul quale la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità, non ha sollevato dubbi di conformità con il quadro normativo europeo nonostante le norme trovino applicazione a prescindere dallo stabilimento della VSP.

Conseguentemente, al fine di superare le rilevate criticità, l'Autorità intende circoscrivere la portata applicativa delle disposizioni introdotte dal progetto notificato ai soli servizi della società dell'informazione stabiliti in Italia o fuori dell'Unione europea (si veda l'articolo 1, comma 1, del progetto) e prevedere l'estensione ai soggetti stabiliti in altri Stati membri secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (si veda l'articolo 1, comma 3, del progetto).

Pertanto, quando si verificano le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 3, della direttiva 2000/31/CE, i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13-bis del Decreto Caivano si applicano in esito alle procedure previste al comma 4 lettera b) o, eventualmente, al comma 5 dello stesso articolo 3. In particolare, il provvedimento potrà essere adottato dall'Autorità solo dopo essersi rivolti allo Stato membro presso cui il prestatore dei servizi è stabilito chiedendo di adottare il provvedimento e questo non abbia dato seguito o il seguito non sia stato considerato adeguato e, comunque, dopo aver notificato alla Commissione e allo Stato membro l'intenzione di adottare il predetto provvedimento.

Inoltre, al fine di evitare che le disposizioni regolamentari stabiliscano obblighi generali e astratti imposti a categorie ampie e indefinite di prestatori di servizi, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, si è provveduto a chiarire meglio, sotto un profilo soggettivo, che i soggetti cui si applica il progetto notificato sono i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.

Si precisa, inoltre, che l'Autorità intende predisporre una lista (compilata e aggiornata periodicamente, nonché comunicata alla Commissione europea) che individuerà i soggetti per i quali trova applicazione il progetto notificato (si veda l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo).

Nella medesima direzione, è stato previsto (all'articolo 4) che le disposizioni introdotte troveranno applicazione anche con riferimento ai gestori di siti web e alle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a prescindere dallo Stato membro di stabilimento, tre mesi dopo la pubblicazione della lista sopra richiamata.

b) Piena armonizzazione del regolamento sui servizi digitali mediante l'introduzione di una clausola di revisione e l'eliminazione di obblighi aggiuntivi di trasparenza.

Quanto alle possibili criticità connesse all'esigenza di assicurare la piena armonizzazione del provvedimento notificato con il DSA, scongiurando ogni rischio di sovrapposizione, segnatamente in materia di minori, è noto che la Commissione adotterà orientamenti in merito all'applicazione dell'art. 28 del Regolamento relativo all'adozione di misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Sulla scorta di tale consapevolezza, l'Autorità propone talune modifiche volte ad assicurare piena coerenza con il DSA.

Vale nondimeno rilevare che il provvedimento notificato, peraltro rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, paragrafo 6, della direttiva AVMS, non appare sovrapporsi al regolamento sui servizi digitali o limitandosi a fornire i requisiti minimi che, a tutela della privacy, il sistema deve prevedere.

Tali requisiti non sono disciplinati dal DSA, come riconosciuto dalla Commissione laddove osserva che "in assenza di una soluzione a livello dell'UE per verificare l'età degli utenti, qualsiasi soluzione transitoria nazionale dovrebbe rimanere conforme al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, e prevedere anche un meccanismo per revocare o abrogare le misure nazionali che diventano superflue una volta attuata la soluzione tecnica europea. Il progetto notificato alla Commissione non riflette tale meccanismo.

La Commissione, pertanto, non esclude soluzioni transitorie nazionali, purché conformi al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.

Pertanto, nelle disposizioni finali è stato introdotto un meccanismo espresso per garantire la conformità delle disposizioni alla normativa europea sopravvenuta: laddove necessario, infatti, l'Autorità provvederà a modificare, revocare o abrogare le misure adottate a livello nazionale con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 28 del DSA.

Si ribadisce, al riguardo, che, questa Autorità ha in notevole considerazione l'esigenza di coordinamento e di valorizzazione del confronto fra le varie esperienze nazionali, partecipando attivamente ai gruppi europei di lavoro specifici sulla tutela dei minori e, più in generale, sull'applicazione concreta del DSA.

Le esigenze di armonizzazione sono assicurate altresì dal regime di entrata in vigore del progetto notificato che, ai sensi dell'art.13-bis, comma 4, del decreto Caivano, prevede che le disposizioni in esame entrano in vigore dopo 6 mesi dalla adozione del provvedimento da parte dell'Autorità.

Ancora esigenze di armonizzazione hanno indotto questa Autorità, in considerazione delle osservazioni formulate in sede di parere, ad eliminare gli obblighi di trasparenza che la Commissione ha ritenuto aggiuntivi rispetto alla normativa europea direttamente applicabile. (NOTA: Il riferimento è agli obblighi previsti dalla precedente versione all'articolo 2 del progetto notificato, i) di riferire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ii) di aumentare la trasparenza nei confronti degli utenti per quanto riguarda le informazioni relative alla moderazione dei contenuti online attraverso il meccanismo di age assurance.)

Sono state, pertanto, eliminate, nel provvedimento finale, le disposizioni di seguito elencate:

Obblighi di comunicazione all'Autorità

I gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, devono comunicare all'Autorità i soggetti terzi a cui è affidata l'attività di verifica dell'età (soggetto terzo indipendente), unitamente a una relazione contenente ogni informazione utile sul soggetto, sulla modalità di verifica dell'età e sulle ragioni della scelta, ai fini dell'attività di vigilanza di competenza.

viii. Trasparenza:

- I soggetti regolamentati dovrebbero essere trasparenti nei confronti degli utenti per quanto riguarda i sistemi e i dati trattati e le finalità, mediante spiegazioni semplici, chiare e complete oltre che per maggiorenni anche per i minorenni.
- I soggetti regolamentati devono rendere disponibili sui propri siti web, i dati relativi alla precisione e all'efficacia dei sistemi di age assurance utilizzati, riportando le metriche e i parametri impiegati nella valutazione nonché i risultati ottenuti.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

c) Modifica del sistema di monitoraggio e previsione della cooperazione.

La Commissione ha osservato che “il progetto notificato affida la supervisione e l’applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle che rientrano nel settore pienamente armonizzato del regolamento sui servizi digitali, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale sistema di supervisione e applicazione nell’ambito del progetto notificato si applicherebbe anche ai prestatori di servizi al di fuori della giurisdizione italiana e alle VLOP nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione del progetto notificato.”

L’Autorità, alla luce di tali osservazioni, ha conseguentemente modificato il progetto notificato tenendo conto di quanto previsto dal DSA (artt. 56 e 57).

3 Conclusioni

Tanto premesso, allo scopo di fornire tutti i chiarimenti resisi necessari in relazione alle richieste formulate dalla Commissione nel parere circostanziato adottato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ossequio al dovere di informazione si sintetizzano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al progetto:

1. Semplificazione dell’impianto regolamentare del provvedimento in ossequio alla necessaria piena armonizzazione con la normativa europea di riferimento;
2. Chiarimento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del provvedimento con specificazione dei gestori di siti web e dalle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico;
3. Introduzione dell’espresso richiamo (per i soggetti non italiani stabiliti in ambito UE) delle condizioni e delle procedure di cui all’articolo 3, della direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio elettronico”). Ne consegue che i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13-bis del Decreto Caivano si applicano in esito alla procedura prevista dalla norma citata della direttiva.
4. Predisposizione di una lista da parte dell’Autorità ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati e previsione di tre mesi ai fini della applicabilità del provvedimento ai soggetti stabiliti in altro Stato membro;
5. Eliminazione degli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto alla normativa europea direttamente applicabile;
6. Ferma restando la procedura prevista dalla direttiva e-commerce, armonizzazione delle attività di monitoraggio, vigilanza e introduzione della cooperazione in ambito europeo;
7. Previsione, nelle disposizioni finali, di un meccanismo espresso per modificare, revocare o abrogare, laddove necessario, le misure adottate a livello nazionale con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2065, al fine di adeguarsi alla normativa europea sopravvenuta;
8. Previsione di uno speciale regime di entrata in vigore del provvedimento anche al fine di garantire la piena armonizzazione europea.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu